

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 23/09/2024

FATTO

La ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale appartenente alla serie T27, sottoscritto in data 1° febbraio 2014 e del valore di € 2.250,00, riferisce di essersi recata presso uno sportello dell'intermediario nel mese di marzo 2023 per ottenere il rimborso della somma investita e degli interessi maturati e di aver appreso, nella circostanza, che lo stesso risultava estinto per avvenuto rimborso.

Evidenzia di non aver mai incassato la somma del BFP in questione.

Chiede, pertanto, la liquidazione di quanto dovuto, nonché copia firmata del presunto rimborso, già richiesta e negata.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario eccepisce di aver correttamente liquidato e accreditato sul conto della ricorrente il BFP in questione, a seguito della sua richiesta di rimborso anticipato. Richiama, al riguardo, il comma 3 dell'art. 4 delle "Condizioni Generali di Contratto per la sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali Dematerializzati" il quale prevede che "il rimborso anticipato di buoni cointestati avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il conto di regolamento".

Fornisce evidenza dell'avvenuto rimborso in data 6 febbraio 2017, rappresentando che lo stesso giorno la somma accreditata è stata prelevata e due giorni dopo, in data 8 febbraio 2017, il conto è stato estinto. Produce, altresì, evidenza dell'assegno inviato alla ricorrente in fase di chiusura del conto ed incassato in data 2 marzo 2017.

Precisa che il conto corrente era intestato alla ricorrente, come tale unica persona autorizzata ad operare sullo stesso.

Infine, fa presente che la richiesta di copia della distinta di rimborso, essendo una ricerca patrimoniale, è un servizio a pagamento per il quale è prevista la corresponsione di una commissione il cui importo varia in relazione all'oggetto della ricerca richiesta. Saggiunge che per poter avviare tale ricerca è necessario preliminarmente verificare che il richiedente sia titolato alla ricerca stessa e compilare l'apposito modulo di richiesta ricerca titoli/rapporti/copia documentazione.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, la ricorrente contesta di non aver mai ricevuto alcun assegno di € 2.300,00 citato dall'intermediario e asseritamene incassato in data 2 marzo 2017.

Disconosce, pertanto, tale assegno, evidenziando che la resistente non ha depositato copia della cartolina di ricevimento attestante la consegna del titolo in esame, né la distinta di pagamento.

Ribadisce, dunque, di non aver mai incassato la predetta somma e insiste per l'accoglimento del ricorso.

In sede di controrepliche, la resistente precisa che il prelievo di € 2.300,00 è stato eseguito da sportello in data 6 febbraio 2017, ovvero il medesimo giorno del rimborso del BFP, come evincibile dall'estratto conto.

Specifica che l'assegno incassato in data 2 marzo 2017 riguarda il saldo chiusura conto, non oggetto dell'attuale ricorso.

Insiste, dunque, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia all'esame del Collegio verte sulla richiesta della ricorrente di ottenere il rimborso di un BFP che l'intermediario asserisce di aver già rimborsato nel 2017, nonché sulla richiesta di copia della relativa distinta di pagamento.

La domanda di rimborso non può trovare accoglimento.

L'intermediario ha prodotto evidenze in merito alla duplice circostanza che, in data 6 febbraio 2017, il BFP in questione è stato effettivamente rimborsato sul conto corrente n. ***974, intestato alla ricorrente e di cui quest'ultima non disconosce la titolarità, e che nella medesima data l'importo di € 2.300,00 è stato oggetto di prelievo da sportello.

Può trovare, invece, accoglimento la richiesta di copia della distinta di pagamento.

La materia è regolata dal Titolo VI del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) e dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, dedicate in generale alla trasparenza dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che pongono a carico di banche e intermediari, tra l'altro, una serie di regole informative a tutela del cliente affinché questo, in tutte le fasi del rapporto con la banca – precontrattuale, di stipula, di svolgimento del contratto e di chiusura dello stesso –, sia reso edotto in maniera chiara e inequivoca di tutti gli aspetti connessi al prodotto o servizio e delle altre condizioni ad esso applicate e/o applicabili. Per i profili che occupano, segnatamente, rileva il comma 4 dell'articolo 119, Tub, a tenore del quale: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

La ratio di preminente tutela del cliente sottesa al disposto dell'art. 119, Tub, è stata, tra l'altro, declinata nella Comunicazione della Banca d'Italia diramata a novembre 2013 con la quale l'Autorità ha evidenziato la stretta correlazione tra il rilascio delle copie della documentazione bancaria e l'esercizio di diritti dei singoli in sede giurisdizionale,

richiamando gli intermediari ad adottare procedure per garantire, tra l'altro, la tempestività degli adempimenti (cfr. Banca d'Italia, Comunicazione n. 1025017 del 7.11.2013 - Trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela - comunicazioni periodiche e copia di documentazione inerente a singole operazioni).

Va, pertanto, sottolineata l'importanza di garantire, da parte dell'intermediario resistente, la costante osservanza dei canoni di correttezza e buona fede nelle relazioni con la clientela, nonché di riscontrare tempestivamente le richieste di esibizione documentale ricevute, rappresentando le stesse esercizio di un diritto espressamente riconosciuto dal legislatore (ABF Coll. Napoli, Dec. n. 16201/2017), senza possibilità di opporre il mancato utilizzo, da parte del richiedente, di qualsivoglia modulistica appositamente predisposta dall'intermediario per usufruire del servizio di "Ricerca titoli/rapporti/copia documentazione" (cfr. ABF Collegio di Bari, decisione n. 7937/2024; Collegio di Bologna, decisione n. 6030/2023). Inoltre, quanto alla previsione di costi, si rileva che l'art. 119, comma 4, TUB consente alla banca di addebitare al cliente solo i costi di produzione della documentazione richiesta e non di conseguire un compenso forfettario per il ristoro del tempo e delle energie impiegate in tale attività.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente rivendica il proprio diritto a ottenere copia della distinta di rimborso del BFP in questione.

Il Collegio rileva che, come si evince dalla documentazione agli atti, la ricorrente ha avanzato la richiesta di detta copia sia in sede di reclamo del 3 luglio 2023 che con successiva comunicazione del 14 marzo 2024 e che la distinta di cui ha richiesto copia risale al 2017, sì che la documentazione rientra nel periodo degli ultimi dieci anni dalla richiesta di ostensione documentale.

Pertanto, il Collegio accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta.

Per quanto innanzi, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario consegni al ricorrente la documentazione richiesta.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI